



SENT. 366/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela ACANFORA Presidente

Roberto RIZZI Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

Erika GUERRI Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello n. 55432 del registro di segreteria, proposto da:

- **Andrea CANTARUTTI**, nato a Udine il 16 agosto 1965 (c.f. CNTNDR 65M16L483C) rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Conti ed elettivamente domiciliato presso lo studio Grez e associati in Roma al corso Vittorio Emanuele II n. 18, con indirizzo di posta elettronica certificata maurizio.conti@avvocatiudine.it;

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia-Giulia, in persona del Procuratore regionale *pro tempore*;

- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale *pro tempore*;

e nei confronti di

- **Associazione Far East**, c.f. 02311170308, in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. Mauro Fasano, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaello Capunzo ed elettivamente domiciliata in primo grado presso lo studio dell'avv. Fabio Cattaruzzi, in Pasian di Prato alla piazza G. Matteotti n. 12,

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli- Venezia Giulia n. 99/2019, depositata in data 16 luglio 2019 e notificata in data 19 settembre 2019.

Nella pubblica udienza del 3 maggio 2022, con l'assistenza del segretario, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, uditi: il relatore, consigliere Erika Guerri, l'avv. Maurizio Conti, per il sig. Andrea Cantarutti e il vice procuratore generale, cons. Donato Luciano.

Esaminati gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Sezione giurisdizionale regionale per il Friuli- Venezia Giulia, dopo aver respinto le eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito, ha accolto la domanda risarcitoria proposta dalla Procura regionale nei confronti dell'Associazione sportiva e culturale Far East (in seguito: l' "Associazione") e del suo presidente all'epoca dei fatti, sig. Andrea Cantarutti, condannandoli a titolo di dolo e in via solidale, al pagamento dell'importo di euro

368.869,03 oltre rivalutazione monetaria, in favore della Regione Friuli-Venezia Giulia, e interessi legali, per aver indebitamente beneficiato di contributi pubblici erogati dal predetto ente per finalità di promozione turistica e di formazione nell'ambito della gestione della struttura denominata "Parco del volo" di Campoformido, negli anni tra il 2005 e il 2013.

In particolare, nel corso dell'attività istruttoria, anche a fronte delle indagini preliminari svolte nell'ambito del giudizio penale pendente dinanzi al Tribunale di Udine n. 2014/1953 RGNR, emergeva che l'Associazione aveva rendicontato spese non ammissibili a finanziamento, ovvero simulate o non documentate, per l'intero importo contestato.

Al riguardo, il primo giudice ha osservato che la Procura regionale forniva idonei elementi probatori, plurimi e convergenti, per ciascun anno in contestazione, nonché che le fattispecie di danno non formavano oggetto di alcuna specifica difesa o contestazione da parte del sig. Cantarutti e dell'Associazione.

Pertanto, ritenuto che la condotta dei convenuti fosse connotata da dolo, alla luce dei plurimi elementi presenti agli atti che confermavano l'intenzionalità della distrazione del finanziamento pubblico, li ha condannati in solido al risarcimento in favore della Regione Friuli-Venezia Giulia nella misura dell'intero danno contestato.

2. Con atto notificato il 18 novembre 2019 e depositato il 13 dicembre 2019, ha proposto appello il sig. Andrea Cantarutti lamentando:

1) "erroneità del rigetto, da parte del primo giudice, dell'eccezione

di difetto di giurisdizione e di violazione del principio del *ne bis in idem*", doglianze incentrate sulla contestuale pendenza, dinanzi al Tribunale di Udine, di un processo penale sugli stessi fatti, nel quale la Regione Friuli- Venezia Giulia si era costituita parte civile;

2) "erroneità della motivazione sotto il profilo della prescrizione" per avere escluso che la p.a. avesse avuto contezza del danno nei cinque anni antecedenti alla notifica dell'invito a dedurre (ossia prima del 12 settembre 2013), a seguito dell'avvio di un'indagine penale nei confronti del sig. Cantarutti nel 2012 (proc. R.G.N.R. n. 7430/2012) con notifica della notizia di reato alla Regione e notifica dell'invito a comparire dinanzi alla Procura della Repubblica del 24 luglio 2013, per i reati di cui agli artt. 316-ter e 640-bis c.p., e per avere ritenuto sussistente l'occultamento doloso del danno, che, quindi, sarebbe stato scoperto, ai fini dell'art. 1, comma 2, della l. n. 20/1994, nel momento in cui la Procura regionale riceveva le denunce di danno erariale della Guardia di Finanza del 27 febbraio 2015 e del 28 ottobre 2015. Pertanto, ha chiesto di dichiarare la prescrizione dei fatti e atti commessi anteriormente al 12 settembre 2013. Secondo l'appellante, poi, rileverebbe il momento di scoperta del danno da parte dell'amministrazione danneggiata e non quello in cui avrebbe avuto notizia dello stesso la Procura regionale della Corte dei conti;

3) "insussistenza dell'addebito" atteso che nella ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice ci si sarebbe esclusivamente basati sulle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza, compendiate nell'atto di citazione della Procura regionale, che avrebbero svolto una

sorta di verifica a campione, senza tenere conto del fatto che il Parco del volo di Campoformido avrebbe *“negli anni egregiamente e fattivamente svolto il ruolo che la politica regionale gli aveva assegnato, affiancando nell’esperienza turistica e promozionale del volo uno dei più prestigiosi istituti scolastici della Regione, vale a dire l’Istituto tecnico industriale OMISSIS di Udine, dotato di un corso di specializzazione in materia aeronautica di fama nazionale”* (appello, p. 11-12).

In particolare, il sig. Cantarutti si è soffermato sui singoli documenti contabili, fornendo, per ciascuna delle differenti voci di danno, una spiegazione alternativa alla ricostruzione recepita in sentenza, da cui, a suo dire, discenderebbe chiaramente la liceità dell’operato dell’Associazione e dell’erogazione dei contributi.

Infine, in via subordinata, ha domandato la riduzione dell’addebito in ragione della parziale prescrizione del danno, con contestuale riduzione del sequestro conservativo.

3. Con memoria in data 05 gennaio 2021 si è costituita la Procura generale, chiedendo, preliminarmente, ai sensi dell’art. 183, comma 1, c.g.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Associazione Far East, poiché l’appellante sig. Cantarutti non avrebbe notificato il proprio appello a quest’ultima e saremmo dinanzi a cause non scindibili in sede di impugnazione, atteso che la Sezione ha espressamente fondato la responsabilità solidale delle parti sull’art. 38 c.c., con conseguente litisconsorzio necessario.

Dopodiché, la Procura generale ha chiesto di respingere i primi due motivi di impugnazione - attesa la sussistenza della giurisdizione della

Corte dei conti in materia di erogazione di contributi pubblici ai privati, la non pregiudizialità del giudizio penale e l'insussistenza dell'allegata intervenuta prescrizione posto che "[d]agli atti, anzi, emerge la prova di come la Regione abbia acquisito una conoscenza sufficientemente chiara degli avvenimenti non prima del 2015" (memoria, p. 6) - nonché di dichiarare inammissibile, o, comunque, respingere il terzo motivo di appello del sig. Cantarutti riguardante l'insussistenza dell'addebito - poiché i fatti come ricostruiti dalla Procura regionale non sono stati contestati in primo grado e, quindi, non sarebbero contestabili in sede di impugnazione.

Specificatamente, la Procura generale ha rilevato che, in forza del principio di non contestazione contenuto nell'art. 95, comma 1, c.g.c., il motivo andrebbe ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 193, comma 1, c.g.c., posto che l'impugnata sentenza dà conto che gli addebiti mossi e i relativi fatti ed evidenze non sono stati censurati dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado limitandosi a formulare mere eccezioni di carattere processuale *"senza prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda mediante la precisazione di circostanze e la formulazione di istanze istruttorie idonee ad offrire una ricostruzione dei fatti alternativa a quella prospettata dal ricorrente"* (pag.28 della sentenza).

4. Con memoria depositata il 18 gennaio 2021, il sig. Cantarutti ha svolto delle notazioni sulle trascrizioni dei verbali di audizione testimoniale svoltisi nel procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Udine per i medesimi fatti, producendo tali trascrizioni in allegato.

5. In data 28 gennaio 2021, la Procura generale ha depositato copia della nota con cui il Tribunale di Udine forniva informazioni riguardo allo stato del predetto procedimento penale.

6. All'udienza del 28 settembre 2021, con ordinanza a verbale, il Presidente di questa Sezione ha ordinato all'appellante l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Associazione Far East, con lui condannata in solido, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 c.c. e ha fissato l'udienza di discussione per la data odierna.

7. In data 30 marzo 2022, la Procura generale ha depositato copia della sentenza del 27 dicembre 2021, n. 2214, resa dal Tribunale di Udine nei confronti del sig. Andrea Cantarutti (n.2017/1873 RG e n. 2014/1953 RGNR) che ha assolto quest'ultimo perché il fatto non sussiste per il reato di cui agli artt. 81 c.p., comma 2, d.lgs. n. 74/2000, per avere, in qualità di Presidente e legale rappresentante *pro tempore* dell'Associazione Far East, indicato elementi passivi fittizi nella dichiarazione dei redditi mod. Unico 2012 per l'anno d'imposta 2011 (capo K di imputazione). Inoltre, il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per tutti i restanti capi di imputazione per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.

8. Con memoria depositata il 22 aprile 2022, il sig. Cantarutti ha prodotto copia della notifica dell'atto di appello nei confronti dell'Associazione Far East, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, e della predetta sentenza resa dal Tribunale di Udine n. 2214/2021. Ha, poi, svolto delle note difensive e concluso riportandosi a tutto quanto già dedotto ed eccepito, insistendo per l'accoglimento dell'appello.

9. In udienza, le parti hanno esposto il contenuto dei rispettivi scritti e ne hanno chiesto l'accoglimento.

La causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. L'appello non è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.

2. La prima doglianza concerne il rigetto, da parte del primo giudice, dell'eccezione di difetto di giurisdizione e di violazione del principio del *ne bis in idem*, incentrata sulla contestuale pendenza, dinanzi al Tribunale di Udine, di un processo penale per gli stessi fatti, nel quale la Regione Friuli-Venezia Giulia si è costituita parte civile (n. 2017/1873 RG e n. 2014/1953 RGNR).

Secondo l'appellante, l'affermazione, contenuta nella sentenza, dell'autonomia del giudizio penale rispetto a quello di responsabilità amministrativa, e dell'assenza, in quest'ultimo, di una finalità punitiva che possa replicare gli effetti della sanzione penale, non si attaglierebbe alla fattispecie, poiché si baserebbe su precedenti giurisprudenziali che si riferirebbero in maniera pressoché esclusiva al pubblico dipendente o al pubblico amministratore, e non anche al terzo estraneo all'Amministrazione, quale egli sarebbe (appello, p. 6).

L'eccezione è manifestamente infondata, in ragione di quanto reiteratamente sostenuto dal giudice competente in materia di giurisdizione in analoghe fattispecie di responsabilità per danno derivante dallo sviamento di contribuzioni pubbliche.

In effetti, diversamente da quanto dedotto dall'appellante e come

correttamente evidenziato dal primo giudice, la giurisprudenza della Corte di cassazione si è sviluppata nel senso di un progressivo ampliamento dell'ambito della giurisdizione del giudice contabile, affermando che - ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale - in ragione del sempre più frequente operare dell'amministrazione al di fuori degli schemi pubblicistici e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato.

In particolare, in fattispecie analoga a quella in esame, i giudici di legittimità hanno affermato che *"il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l'ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore), di cui deve rispondere dinanzi al Giudice contabile"* (così Cass. Sez. Un. ord. n. 4511 del 2006).

L'orientamento è stato confermato in successive pronunce (*ex plurimis*:

Cass. Sez. Un. n. 5019 del 2010, n. 12108 del 2012, n. 296 e n. 26581 del 2013, n. 25138 del 2014), essendo stato anche rilevato che il soggetto destinatario del contributo concorre alla realizzazione del programma della pubblica amministrazione e, quindi, *“fra la stessa e il beneficiario si instaura un rapporto di servizio, sicché il beneficiario assume, ai fini della giurisdizione della Corte dei conti, la stessa posizione propria di un dipendente o amministratore della pubblica amministrazione”* (così, testualmente, Cass. Sez. Un. n. 5019 del 2010). In tal senso si sono espresse anche le Sezioni centrali di questa Corte in plurime pronunce, tra cui l'intestata (Sez. II App. 5 aprile 2017 n. 268, 23 giugno 2017 n. 407, 22 gennaio 2018, n. 26, 11 settembre 2019 n. 538, 30 aprile 2020, n. 97).

La fattispecie all'esame non differisce da quelle rispetto alle quali la Corte di Cassazione ha affermato la giurisdizione del giudice contabile. Si tratta, infatti, anche nel caso di specie di concessione di contributi pubblici a un soggetto privato al fine di portare a compimento i programmi approvati dalla Regione Friuli- Venezia Giulia, con cui si era inteso promuovere il turismo e la formazione nell'ambito della gestione del Parco del Volo di Campoformido.

In forza della disciplina applicabile ai finanziamenti concessi nel caso di specie si è, di conseguenza, instaurato un rapporto di servizio tra l'Associazione beneficiaria dei contributi e la Regione che li ha concessi; e, anche in questo caso (come in altri simili), si è imputato al sig. Cantarutti e all'Associazione di aver cagionato un danno alla pubblica amministrazione per non aver utilizzato quei contributi per le finalità pubbliche per il cui compimento erano stati concessi e,

quindi, per aver inciso negativamente sui programmi imposti dall'Amministrazione pubblica concedente.

Nel delineato contesto giurisprudenziale, la doglianza dell'appellante risulta chiaramente infondata, così come è destituita di ogni fondamento e inconferente l'ulteriore allegazione secondo cui, stante la costituzione di parte civile della Regione nel procedimento penale all'epoca pendente dinanzi al Tribunale di Udine, vi sarebbe stata una duplicazione di giudizi in violazione del principio del *ne bis in idem*.

Difatti, una volta riscontrata la giurisdizione contabile sulla responsabilità dell'appellante, non possono che trovare applicazione gli orientamenti consolidati che enunciano la piena autonomia e separazione tra il giudizio dinanzi alla Corte dei conti e quello dinanzi al giudice ordinario.

In proposito, costituisce *ius receptum* che "l'azione di risarcimento dei danni erariali e la possibilità per le amministrazioni interessate di promuovere le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità restano - anche quando investano i medesimi fatti materiali - reciprocamente indipendenti" (cfr. Cass. Sez. Un. 4 dicembre 2009 n. 25495, 10 settembre 2013 n. 20701, 7 dicembre 2016 n. 25040).

Per di più, tali orientamenti, che il sig. Cantarutti neppure mette in discussione nella loro fondatezza, prescindono dall'appartenenza, o meno, dell'appellante alla pubblica Amministrazione, fintanto che, pur se si tratta di un soggetto a essa formalmente estraneo, sussista - come detto - quel rapporto di servizio che permette di radicare la giurisdizione della Corte dei conti.

Ne consegue, quindi, che la circostanza che fosse pendente il predetto giudizio penale, con tanto di costituzione di parte civile della Regione, non esclude il potere del giudice contabile di accertare la congruità degli esborsi a fronte dei risultati ottenuti e, quindi, l'effettivo apporto dovuto dalla Regione per la loro realizzazione.

In definitiva, l'eccezione non merita accoglimento.

3. Il secondo motivo di censura ha avuto di mira l'affermazione dell'occultamento doloso del danno, il quale, secondo il primo giudice, è stato scoperto, ai fini dell'art. 1, comma 2, della l. n. 20/1994, nel momento in cui sono pervenute alla Procura regionale le denunce di danno erariale della Guardia di Finanza del 27 febbraio 2015 e del 28 ottobre 2015.

Secondo l'impugnazione, il fatto che un illecito abbia natura dolosa, anziché meramente colposa, non significa che esso possieda implicita attitudine all'occultamento delle sue conseguenze. Si fa, in proposito, l'esempio del furto, delitto doloso, che non comporta l'occultamento della sua commissione quando è commesso in modo plateale.

Orbene, concordemente con quanto anche affermato dal primo giudice, nel caso di specie va certamente applicata la regola della decorrenza della prescrizione da quando il fatto dannoso è divenuto conoscibile secondo ordinari criteri di diligenza e, cioè, dalla "*conoscibilità obiettiva*". Attraverso una piana applicazione delle regole generali in tema di prescrizione, in base alla previsione contenuta nell'art. 2935 c.c., il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come

fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano i presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi, dal medesimo, conosciuti o conoscibili.

Ebbene, nel caso in esame, tale situazione si è realizzata soltanto nel momento in cui tali elementi, oggettivi e soggettivi, sono stati disvelati, ovverossia quando si è chiaramente appalesato, per ciascun anno e tipologia di contributo, quali fossero le operazioni irregolari, specificando anche le ipotesi di pagamenti effettuati successivamente alle rendicontazioni finali e quelle di duplicazioni di rimborsi (atteso che si trattava di iniziative culturali finanziate anche da altri enti).

Solamente le relazioni istruttorie della Guardia di Finanza, quella del 27 febbraio 2015, relativa ai contributi percepiti dall'Associazione per gli anni 2005, 2006 e 2007, e quella del 28 ottobre 2015, relativa ai contributi per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 nonché ai rimborsi spese erogati all'Associazione nel 2008 e nel 2011 per lavori di manutenzione straordinaria, hanno disvelato in modo concreto e preciso le effettive spese sostenute per la realizzazione delle opere e delle iniziative finanziate.

Inoltre, è di tutta evidenza che, prima di tali relazioni, come rilevato dal primo giudice, l'appellante aveva tenuto una condotta dolosa (*"marcatamente truffaldina"*) dato che *"caratterizzata da artifici e raggiri intesi ad offrire, all'Ente erogatore, una parvenza di regolarità in realtà non sussistente"* (sentenza, p. 12).

Quindi, sebbene l'esempio del furto, che non comporta l'occultamento

della sua commissione quando è commesso in modo plateale, sia corretto – atteso che il fatto doloso non coincide sempre e comunque con l'occultamento doloso del danno – è altrettanto corretto che, come ha ben evidenziato la Sezione regionale, quando la condotta causativa del danno erariale consista in false dichiarazioni o rendicontazioni, la stessa, oltre a essere espressiva, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, di un atteggiamento psicologico doloso, integri, altresì, una modalità di occultamento volontario delle sue conseguenze lesive.

L'Amministrazione, in casi come quello per cui è causa, eroga il contributo perché tratta in inganno circa la veridicità e la regolarità della documentazione offerta dal richiedente, e, dunque, perché non è in grado di rilevare che le risorse erogate non sono effettivamente dovute. Essa rimane in tale condizione fino a quando, a seguito di un'indagine amministrativa o giudiziaria, non è messa nella condizione di avvedersi della non spettanza delle agevolazioni.

L'appellante ha anche censurato *“la identificazione del soggetto che deve assumere la conoscenza del fatto illecito nella Procura Regionale [...] là dove la rilevanza della scoperta deve essere riferita alla Pubblica Amministrazione nel suo complesso”* (appello, p. 10).

Al riguardo, rileva il Collegio che nel ragionamento del primo giudice non si rinviene una siffatta identificazione: la sentenza, infatti, ha preso in considerazione l'eccezione che la Regione sarebbe stata a conoscenza dei fatti sin dal 2012, respingendola in quanto – profilo, questo, non oggetto di specifica doglianza – non erano state offerte *“prove idonee a dimostrare che l'Amministrazione, nella fase di avvio di una*

complessa indagine coperta da segreto investigativo, disponesse di un quadro sufficientemente chiaro degli artifici mediante i quali il Cantarutti era riuscito a far ottenere, all'Associazione FAR EAST, indebite contribuzioni pubbliche" (così, sentenza pp. 13-14). Si tenga anche conto del fatto che l'indagine svota, oltre a essere coperta da segreto investigativo, è risultata molto complessa.

Dagli atti, comunque, emerge con tutta evidenza che la Regione ha acquisito una conoscenza sufficientemente chiara degli avvenimenti non prima del 2015, allorquando si è determinata, sulla base delle risultanze delle investigazioni della Guardia di Finanza, a revocare i contributi relativi agli anni 2005, 2006 e 2007 (cfr. nota prot. n. 22895 del 23 marzo 2015).

Risulta, pertanto, corretta l'individuazione del *dies a quo* del termine prescrizione nella data delle comunicazioni delle risultanze istruttorie da parte della Guardia di Finanza. Poiché l'invito a dedurre è stato notificato al sig. Cantarutti il 28 agosto 2018 (il 21 settembre 2018 all'Associazione), l'azione di responsabilità risulta pienamente tempestiva.

4. Con il terzo motivo di censura, l'appellante ha lamentato la ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice sulla scorta delle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza, compendiate nell'atto di citazione della Procura regionale. Dopo aver ripercorso la genesi del progetto del Parco del volo (appello, pp. 11-15), il sig. Cantarutti si è soffermato sui singoli documenti contabili, fornendo, per ciascuna delle diverse voci di danno, una spiegazione, alternativa

alla ricostruzione recepita nell'impugnata sentenza, dalla quale discenderebbe la liceità dell'operato dell'Associazione e dell'erogazione dei contributi.

Al riguardo, la Procura generale ha rappresentato che, nonostante nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, il p.m. avesse illustrato, in modo analitico, gli elementi costitutivi delle singole voci di danno (cfr. atto di citazione, pp. 9 ss.), e, quindi, nel costituirsi in giudizio, il sig. Cantarutti avesse l'onere di *“proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti a fondamento della domanda”* (art. 90, comma 2, c.g.c.), quest'ultimo, come ha rilevato la Sezione regionale, non ha formulato alcuna specifica contestazione avverso le fattispecie di danno descritte in citazione. Infatti, l'odierno appellante (al pari dell'altra parte convenuta) si è limitato *“a formulare mere eccezioni di carattere processuale, senza prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda mediante la precisazione di circostanze e la formulazione di istanze istruttorie idonee ad offrire una ricostruzione dei fatti alternativa a quella prospettata dal ricorrente”* (sentenza, p. 28).

Per cui, secondo la Procura generale troverebbe applicazione il principio di non contestazione, sancito dall'art. 95, comma 1, c.g.c., da cui discenderebbe che i fatti, come ricostruiti dal p.m., sono da considerarsi pacifici e non più contestabili, perché non specificamente confutati nel momento in cui l'allora convenuto avrebbe dovuto farlo. Conseguentemente, secondo la Procura generale il terzo motivo di gravame sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 193, comma 1, c.g.c., perché volto, in concreto, a esercitare un onere di contestazione,

riservato alla parte – e, quindi, *lato sensu* assimilabile a un’eccezione in senso stretto – che avrebbe potuto e dovuto essere assolto all’atto della costituzione nel giudizio di primo grado.

Orbene, non ravvisandosi la necessità di dover affrontare il predetto profilo pregiudiziale, in ogni caso, nel merito, il motivo di gravame è privo di fondamento.

Invero, la mancata contestazione dei fatti addotti dalla Procura regionale, posti a fondamento della decisione – che li ha doviziosamente esaminati per singola fattispecie sulla base degli elementi probatori presenti nel fascicolo di causa (pp. 17-27) – ne ha reso superflua la prova. A tal riguardo, l’atto di citazione introduttivo del giudizio ha operato un’analitica descrizione delle circostanze fattuali alla base dell’imputazione erariale con riferimento ad ogni singola fattispecie. Ora, a fronte della puntuale rappresentazione dei fatti, il sig. Cantarutti (così come l’Associazione) non contestava alcunché, appuntando le proprie difese, di cui alla comparsa di costituzione e risposta prodotta in prime cure, esclusivamente su eccezioni di natura processuale. Ration per cui il primo giudice, dopo aver affermato che i fatti di causa “*trovan[o] fondamento in elementi indiziari muniti di gravità, precisione e concordanza previsti dall’art. 2729 c.c.*”, li ha ritenuti pacifici, agli effetti dell’art. 95 c.g.c. secondo cui “*il giudice [...] pone a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite*”.

Conseguentemente, poiché la contestazione deve riguardare i fatti del

processo, non la loro dimensione giuridica, la mancata confutazione ne ha reso superflua, come detto, la prova – benché espressamente ritenuta raggiunta –, conferendo ad essi carattere non controverso, e ciò sia per il sistema delle preclusioni, che comporta per le parti l’onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia del contendere, sia per il principio di economia, che informa il processo, ai sensi dell’art. 111 Cost.

Nella sostanza, il convenuto era tenuto a prendere posizione in prime cure, in modo chiaro e puntuale, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (Cass., 6 ottobre 2015, n. 19896; Cass., 26 novembre 2020, n. 26908).

Ritiene, comunque, il Collegio che non si possa recedere dalle pacifiche conclusioni raggiunte in primo grado, neppure parzialmente, a fronte delle giustificazioni alternative dei medesimi fatti formulate per la prima volta in appello.

Tanto più che anche le produzioni all’uopo fatte in appello sono da ritenersi oltremodo tardive e, quindi, inammissibili, non essendo nemmeno state proposte, come detto, delle difese – neppure generiche – in primo grado.

Conclusivamente, è fuor di dubbio che la Sezione territoriale abbia analiticamente indicato i fatti e gli atti in base ai quali è stata accertata la responsabilità amministrativo-contabile in capo all’appellante, in presenza di tutti gli elementi della fattispecie: il pregiudizio subito

dall'Amministrazione per il maggior esborso rispetto al dovuto, in ragione del fine pubblico da perseguire; la condotta dolosa tenuta dal sig. Cantarutti per conto dell'Associazione Far East beneficiaria dei contributi che, scientemente, ha effettuato dichiarazioni non veritiere, avendo rendicontato spese non ammissibili o mai sostenute; il nesso di causalità tra la condotta e il danno, in quanto le attestazioni e le rendicontazioni dell'interessato sono state la causa unica e diretta dell'indebito esborso di denaro pubblico.

In più, anche se il p.m., nell'atto di citazione, ha operato rinvii alla documentazione del giudizio penale all'epoca pendente dinanzi il Tribunale di Udine, egli ha comunque individuato sufficientemente il *petitum* e la *causa petendi* del giudizio e ha riportato gli elementi di prova nella parte in fatto della citazione o li ha menzionati *per relationem*, con riferimento ai predetti documenti, tutti allegati alla citazione medesima. Di tutto ciò, del resto, ha dato conto la motivazione della sentenza impugnata che ha ben posto in evidenza come, nella valutazione della ricorrenza degli elementi necessari ad integrare la fattispecie della responsabilità amministrativa, fossero state considerate tutte le circostanze risultanti dai documenti della Procura regionale.

Si consideri, infine, che nel presente giudizio non assume alcun rilievo il fatto che il predetto procedimento penale si sia concluso con la sentenza del Tribunale di Udine del 27 dicembre 2021, n. 2214, che ha assolto il sig. Cantarutti perché il fatto non sussiste per il reato fiscale di cui agli artt. 81 c.p., comma 2, d.lgs. n. 74/2000, per avere, in qualità

di Presidente e legale rappresentante *pro tempore* dell'Associazione Far East, indicato elementi passivi fittizi nella dichiarazione dei redditi mod. Unico 2012 per l'anno d'imposta 2011 relativamente a due fatture per operazioni inesistenti (capo K di imputazione) e che ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti per tutti i restanti capi di imputazione per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione (*ex multis*, Sez. app. Sicilia, 23 febbraio 2021, n. 34).

Tale affermazione è conseguenza dell'assoluta autonomia dei giudizi, in considerazione delle diverse finalità degli stessi (sanzionatoria per il giudizio penale, risarcitoria per quello contabile) e, quindi, per le diverse valutazioni che i due giudici possono fare dei medesimi fatti storici, nonché per i diversi presupposti, oggettivi e soggettivi, che stanno alla base dei due giudizi, per cui la medesima fattispecie può essere rilevante per affermare la responsabilità amministrativo-contabile e irrilevante sotto il profilo penale, o viceversa.

Si rammenta che la giurisprudenza contabile ha più volte affermato che “[i]nvero, nel giudizio di responsabilità di competenza della Corte dei conti – caratterizzato da piena autonomia rispetto al giudizio penale promosso per gli stessi fatti – il risarcimento del danno erariale è configurato come conseguenza del comportamento illecito, posto in essere nell'adempimento di una prestazione in cui si estrinseca il contenuto del rapporto di servizio, indipendentemente dal fatto che le violazioni degli obblighi di servizio, che caratterizzano tale rapporto, integrino, ricorrendone i presupposti, anche gli estremi di un reato previsto e punito dalla legge penale” (Sez. II app., n. 633/2018).

Sul punto, è pacifica la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale *“è principio affermato in modo costante dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che giurisdizione penale e civile, da un lato, e giurisdizione contabile dall’altro sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale”* (Cass., Sez.Un., sent. n. 8927/2014).

Peraltro, nello specifico, il Tribunale di Udine ha, comunque, affermato che *“nessuna delle due fatture”* per cui il sig. Cantarutti è stato assolto *“sembrerebbe ricompresa nelle diverse contestazioni di truffa ai danni della Regione FVG”* nonché, in relazione agli altri reati contestati, che *“le prove raccolte in sede dibattimentale rendono impossibile formulare in questa sede un giudizio di evidente assoluzione per difetto di prove ovvero per la emergenza di una prova positiva contraria”* e che *“non ci sono elementi di tale immediata ed incontrovertibile lettura da rendere manifesta l’insussistenza della accusa a prima lettura”* (sentenza Trib. Udine n. 2214/2021, pagg. 23 e 21).

Sicché, il motivo di merito di appello non appare assolutamente idoneo a censurare le conclusioni raggiunte dalla gravata sentenza.

5. L’appello, in conclusione, deve essere respinto e, per l’effetto, integralmente confermate le statuizioni di condanna contenute nella sentenza impugnata, anche riguardo alla conversione del sequestro conservativo in pignoramento.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l'appellante alle spese di questo grado di giudizio che sino alla pubblicazione della presente sentenza liquida in euro 176,00 (CENTOSETTANTASEI/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 maggio 2022.

L'Estensore

Il Presidente

Erika Guerri

Daniela Acanfora

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 30 AGOSTO 2022

p. Il Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

(f.to digitalmente)

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani